

# Stabiliti dall'Arbitro Bancario i costi di riproduzione dei documenti

6 giugno 2017



I costi di riproduzione dei **documenti bancari**, fino ad ora arbitrariamente valutati dai singoli Istituti di Credito, con la recente decisione dell'**ABF** sono stabiliti in anticipo per tutti i correntisti: qualsiasi copia di documento bancario richiesta non potrà superare il costo di 10 euro, a prescindere dal numero di pagine che compongono il documento. L'**Arbitro Bancario Finanziario**<sup>[1]</sup> (ABF), istituito nel 2009 in attuazione del **Testo unico bancario**<sup>[2]</sup> (TUB), opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento.

## IL COLLEGIO DI MILANO FISSA PRINCIPI FONDAMENTALI

L'importante decisione (la n. 2609) emessa dal Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario ha fissato due principi fondamentali riguardanti i costi di riproduzione dei documenti che il correntista richiede in copia, e il momento in cui i costi devono essere saldati.

La precisazione è partita da un reclamo della società milanese Nizzoli Trasporti S.r.l. nei confronti di Banca Intesa. La Società, sottoscrittrice con Banca Intesa di diversi contratti derivati SWAP, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 119 Testo Unico Bancario, di avere documentazione completa dei contratti finanziari in essere, per verificare l'osservanza da parte della banca delle norme stabilite dal Testo Unico Finanziario e dai Regolamenti CONSOB. Intesa aveva risposto alla richiesta del correntista comunicando che avrebbe consegnato la documentazione, raccolta in 96 fogli, previo pagamento di 960 euro, ovvero di 10 euro a foglio.

## QUANTO SI DEVE PAGARE PER LE COPIE DEI DOCUMENTI ?

In effetti l'articolo 119 IV° TUB non prevede il diritto del cliente di ottenere gratuitamente il rilascio delle copie dei documenti relativi alle operazioni intrattenute con la banca, ma stabilisce che l'istituto di credito possa richiedere al correntista il pagamento dei costi sostenuti per le attività di ricerca e l'invio della documentazione da lui richiesta. La banca non può, però, pretendere il pagamento di una cifra eccessiva e calcolata a sua discrezione a titolo di corrispettivo e/o diritto di copia, anche se detto importo risulta essere conforme al costo stabilito nei suoi Fogli Informativi esposti all'interno della filiale.

La somma di 960 euro è sembrata eccessiva e ingiustificata alla Nizzoli Trasporti, che l'ha interpretata come il tentativo, da parte della banca, di scoraggiarla a effettuare le verifiche desiderate e si è affidata allo **Studio Legale Fabiani** di Como, tra i massimi esperti nazionali di diritto Bancario. L'ABF si è pronunciato disponendo che il calcolo dei costi sia innanzitutto riferito a "documenti" e non a "pagine" (quindi, se il documento si compone di 15 pagine non potranno essere richiesti 150 euro, ma solo 10) e che a tale costo possano essere aggiunte solo le spese vive di spedizione qualora non sia lo stesso correntista ad andarli a ritirare presso la filiale.

Con la stessa decisione, l'Arbitro Bancario ha inoltre affermato che la Banca non può subordinare la dazione dei documenti al previo pagamento della somma richiesta, nel rispetto del diritto del Cliente alla piena informazione.

La decisione segna un passo importante nella direzione di un rapporto leale e trasparente tra Banca e Cliente, facendo chiarezza su una questione assai frequente che veniva vista come un ostacolo al corretto esercizio dei diritti del correntista.

## References

1. ^ [Arbitro Bancario Finanziario](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) (www.arbitrobancariofinanziario.it)
2. ^ [Testo unico bancario](http://www.bancaditalia.it) (www.bancaditalia.it)

## Articolo Originale

---

Condividi:



---

Mi piace: